

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

RIFERIMENTI GIURIDICI

PREMESSA

La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia è numerosa e dispersa in una serie di norme di diverso grado (Convenzioni, Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari). Deriva da due corpi normativi: quello che disciplina la tutela dei minori e quello che regola la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia. Persegue la tutela di un bene specifico ben determinato, quello dell'interesse del minore.

Le norme relative ai minori sono:

1. Le norme costituzionali e derivanti dalle convenzioni internazionali:

- Articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della **Costituzione**. Dal quadro complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona: come essere umano, come figlio e come lavoratore.
- **Convenzione ONU sui diritti del fanciullo** fatta a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91. Tale convenzione stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Tra i diritti sanciti da questa Convenzione è utile ricordare:
 - Diritto alla considerazione come preminente dell'interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 3).
 - Diritto di non discriminazione (art. 2).
 - Diritto di protezione (art. 19, 22, 30, 38).
 - Diritto di assistenza (art. 20).
 - Diritto allo sviluppo (art. 6; 24, 27, 28, 31).
 - Diritto all'unità familiare (art. 7, 10, 18, 22)
 - Diritto al rispetto dell'identità culturale (art. 8, 20, 29, 30).
 - Diritto all'ascolto e alla partecipazione (art. 12).
- **Convenzione di Lussemburgo** del 20 maggio 1980 e **Convenzione dell'Aja** del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge 64/94.
- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli** del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/03. Tale trattato, approvato a Strasburgo dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori.
- **Direttiva dell'Unione Europea** del 29.07.03 che, nei "considerando", riprendendo i principi riconosciuti in particolare nell'art. 8 della Convenzione europea, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, ribadisce che è compito degli Stati membri "assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare".
- **Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea** del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri. Tale direttiva

richiede tra l'altro agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria rappresentanza.

2. **Le norme del codice civile** in materia di tutela e di potestà genitoriale.

- Art. 403 c.c. dispone interventi urgenti di protezione per i minori.
- Artt. 330 e ss. c.c. in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale.
- Artt. 343 e ss. c.c. che disciplinano l'apertura della tutela.

3. **Le norme sull'affidamento** dei minori.

- Gli articoli 4 e 9 legge 184/83 riformata dalla legge 149/01 regolano l'affidamento giudiziale, consensuale e intrafamiliare dei minori.

Le norme relative all'immigrazione sono:

- **il Testo Unico sull'immigrazione 286/98 e** successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 che disciplinano il rilascio del Permesso di Soggiorno e l'esercizio da parte dei minori stranieri di alcuni diritti fondamentali
 - Articolo 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1988, n. 286, che in tema di ricongiungimento familiare ribadisce la priorità che deve essere assicurata all'interesse dei minori nei procedimenti amministrativi e giudiziari finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare;
 - Articolo 29, comma 6, DLGS 25 luglio 286/98, n. 286, che, in ossequio al diritto all'unità familiare ed alla preminenza dell'interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all'estero con il figlio minorennemente regolarmente soggiornante;
 - Articolo 31, commi 1 e 2, DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri;
 - Articolo 31, comma 3 DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che stabilisce in ossequio alla preminenza dell'interesse del minore, la possibilità, per l'autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle disposizioni dell'intero Testo Unico sull'immigrazione, l'ingresso o il soggiorno a parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psicofisico del minore;
 - Articolo 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei minori affidati;
 - Articolo 33 DGLS 25 luglio 1988, n. 286, come modifica dal D.lgs. 113/99, e dalla l.n. 189/02 che attribuisce al Comitato per i minori stranieri la competenza a "vigilare sulle modalità di Soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e a coordinare le attività delle amministrazioni interessate" e che rimanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei compiti di Comitato;
 - Articolo 38 DGLS 25 luglio 1988, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 "i minori stranieri sono soggetti ad obbligo scolastico" (indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa"
 - Articolo 28 DPR 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a quei soggetti per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento alla frontiera, tra i quali ovviamente, sono ricompresi i minori.
- il regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99.

Le norme di natura procedurale che stabiliscono quali Autorità dello Stato devono intervenire per tutelare il minore sono:

- Articolo 9, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che stabilisce il dovere dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in stato di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
- Articolo 10, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela dei minori in stato di abbandono e di disporre i “più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono”;
- Articolo 33, comma 5, legge 184/83 impone ai pubblici ufficiali di segnalare la presenza dei minori irregolari al Tribunale per i Minorenni per gli opportuni provvedimenti;
- Articolo 37 bis, legge 184/83 come modifica della legge 476/98, rende applicabili ai minori stranieri in situazioni di abbandono la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza;
- Articolo 28 comma 1, lett. A), DPR 394/99 prescrivono l’obbligo per i pubblici ufficiali di segnalare i minori stranieri in stato di abbandono al Tribunale per i Minorenni;
- Articolo 31, comma 4 TU 286/98 riserva all’autorità giudiziaria minorile la decisione di espulsione del minore.

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “**superiore interesse del minore**”..) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “**non discriminazione**”).

La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un’ampia serie di **diritti**, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

LA DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99 art. 1) è definito “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di **assistenza e rappresentanza** da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Oltre ai minori completamente soli, rientrano in tale definizione anche i **minori affidati di fatto ad adulti** (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Va notato che la nozione di minore straniero **non accompagnato non coincide con quella di minore in stato di abbandono**: ad esempio un minore non accompagnato dai genitori può non essere “in stato di abbandono” quando è accolto da parenti entro il quarto grado moralmente e materialmente idonei a provvedervi, che però non ne hanno la rappresentanza legale.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE E ALL’ASSISTENZA

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di **assistenza e protezione dei minori**.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:

- 1) il collocamento in **luogo sicuro** del minore che si trovi in stato di abbandono (Codice Civile art. 403); la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune);
- 2) **l’affidamento** del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale) (L. 184/83, artt 2-segg.); la legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
- 3) l’apertura della **tutela** per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà (Codice Civile, artt. 343-segg; legge 184/83, art. 3)

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:

- 1) alla **Procura** della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (L. 184/83, art. 9, co. 4; DPR 394/99, art. 28);
- 2) al **Giudice Tutelare**, per l’apertura della tutela;
- 3) al **Comitato per i minori stranieri**, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato) (D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5)

La disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.

IL DIRITTO DI RESTARE IN ITALIA

1) L’inespellibilità

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi (T.U. 286/98, art. 19 e art. 31, co. 4)

2) Il rimpatrio assistito

I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) **possono però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”**(T.U. 286/98, artt. 33; D.P.C.M. 535/99, Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.01)

1) Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato **solo se**, in seguito a un’**indagine** nel paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione **specificata**, **si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore** e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.

Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al **riaffidamento** alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un **progetto** di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).

Infine, a differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

2) Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, il **Comitato per i minori stranieri** avvia entro 60 giorni le **indagini nel paese d’origine**. Le indagini vengono svolte da organizzazioni non governative convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quali il Servizio Sociale Internazionale, il VIS, l’AIBI ecc.

Durante il procedimento il minore deve essere **sentito** dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio.

Dopo che l’organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese d’origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore è stato sentito, il Comitato decide se è nell’interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia.

Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al **rimpatrio** a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine.

Se invece il Comitato valuta che sia nell’interesse del minore restare in Italia, dispone il **“non luogo a provvedere al rimpatrio”** e segnala la situazione del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per l’eventuale affidamento.

3) I **criteri** in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente stabiliti né dalla legge, né dal Comitato stesso.

In base all’orientamento finora adottato dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio comporta gravi **rischi**: ad es. se non si riescono a individuare né i familiari né autorità del paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Nel caso in cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore, non è chiaro quali criteri vengano adottati. Per rispettare pienamente la **Convenzione** sui diritti del fanciullo si dovrebbero comunque considerare una serie di fattori, quali la **volontà del minore** (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione e che questa sia debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (Convenzione sui diritti del fanciullo art. 12), la volontà dei suoi familiari, le opportunità (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore in Italia.

Tali fattori dovrebbero essere tenuti in conto, benché non in modo rigido e vincolante, per valutare caso per caso quale soluzione risponda maggiormente all'interesse del minore: è quindi fondamentale che il Comitato per i minori stranieri riceva tutte le **informazioni** relative a questi aspetti dagli operatori che seguono il minore a livello locale, mediante relazioni approfondite e aggiornate.

4) Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse, il minore ha diritto di presentare **ricorso** alla Magistratura (Tribunale ordinario T.U. 286/98, art. 30, co 6; ordinanza della Corte Costituzionale 4.8.2003 o TAR) per ottenere l'annullamento del provvedimento. Vi sono già stati diversi casi in cui il provvedimento di rimpatrio è stato annullato.

Per la presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai genitori dal paese d'origine (in questo caso i genitori devono inviare al difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, tradotta e legalizzata presso il consolato italiano).

3) La richiesta di asilo

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire **persecuzioni** nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare **domanda di asilo**.

In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante l'eventuale rimpatrio.

La domanda di asilo viene esaminata dalla **Commissione** per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minore e il suo tutore.

Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo.

Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno.

Il minore ha comunque diritto, rappresentato dal tutore o dai genitori (vedi sopra), di presentare **ricorso** al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione. (Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, art. 1; legge 39/90, art. 1)

IL DIRITTO DI OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO

1) Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età (D.P.R. 394/99 art. 28).

Questo permesso dovrebbe essere rilasciato nel caso in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari, ecc.) (Circolare del Ministero dell'Interno del 23.12.99).

Una circolare del Ministero dell'Interno ha affermato che il permesso per minore età non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni. (Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000).

Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto di esercitare attività lavorativa è da considerarsi illegittimo.

Inoltre, la legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni (T.U. 286/98, art.32 - come modificato dalla legge 189/2002, art.25).

2) I minori titolari di permesso per minore età possono convertire questo permesso in un **permesso di soggiorno per affidamento** se:

- ricevono un provvedimento di “**non luogo a provvedere al rimpatrio**” dal Comitato minori stranieri;
- e vengono **affidati** ai sensi della legge 184/83 (ovvero con affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare).

Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni (Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001).

3) I minori **affidati** ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 (che comprende sia l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l'affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un **cittadino straniero** regolarmente soggiornante e che convivono con l'affidatario vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un **permesso di soggiorno per motivi familiari** al compimento dei 14 anni (T.U. 286/98, art. 31, co. 1 e 2; D.P.R. 394/99, art. 28, Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000)

Si può sostenere che anche i minori che sono entrati in Italia dopo aver compiuto 14 anni, e che quindi non sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario, possano ricevere un permesso per motivi familiari.

Nel caso in cui la Questura non rilasci un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore età, è possibile presentare ricorso alla Magistratura per chiedere il permesso per motivi familiari.

Il **permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare** e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni (T.U. 286/98, art. 6; art. 30, co.5; art. 32, co. 1)

4) Si può sostenere che le norme riguardanti i minori affidati ai sensi della legge 184/83 (iscrizione nel permesso di soggiorno dell'affidatario e dopo il compimento dei 14 anni rilascio del **permesso per motivi familiari**) dovrebbero essere applicate anche a:

- i minori sottoposti a **tutela** e che convivono con il tutore (che, se straniero, deve essere regolarmente soggiornante) (T.U. 286/98, art. 29, co. 2; T. U. 286/98, art. 31, co. 1)
- i minori **affidati .di fatto**. (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83) a un parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante e che convivono con il parente (Legge 184/83, art. 9, co. 4; T.U. 286/98, art. 29 co. 2, T.U. 286/98, art. 31, co. 1).

Benché molte Questure non rilascino un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore età ai minori che si trovano in queste condizioni, è comunque possibile presentare ricorso alla Magistratura al fine di ottenere il permesso per motivi familiari.

5) Gli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una **pena detentiva** per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un **programma** di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere, un **permesso di soggiorno per protezione sociale** (T.U. 286/98, art. 18 co. 6) In alcune città tale norma viene applicata anche a coloro che sono stati sottoposti a misure alternative al carcere.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato agli stranieri che si trovino in una situazione di **violenza o grave sfruttamento** (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori (T.U. 286/98, art. 18 co. 1)

Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni.

6) I minori stranieri non accompagnati che presentano domanda di asilo ricevono un **permesso di soggiorno per richiesta di asilo**; se in seguito vengono riconosciuti come rifugiati ottengono un permesso per asilo; in caso contrario, la Commissione può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

Il permesso per richiesta di asilo non consente di lavorare, mentre il permesso per asilo e il permesso per motivi umanitari lo consentono; questi tipi di permesso di soggiorno sono rinnovabili anche dopo il compimento dei 18 anni.

7) La **domanda di permesso di soggiorno** per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:

- se è stato nominato un tutore, la domanda deve essere presentata dal **tutore**;
- se non è stato nominato un tutore, ma il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall'Ente Locale, la domanda deve essere presentata dal **legale rappresentante dell'istituto** o comunità o dall'**Ente locale**, in quanto esercenti i poteri tutelari (Codice Civile, art. 402; legge 184/83, art. 3);
- se non è stato nominato un tutore e il minore non è collocato in un istituto o comunità .come ad es. molti minori affidati .di fatto. (senza provvedimento di affidamento ai sensi della legge 184/83) a un parente - molte Questure accettano che la domanda sia presentata dal **parente**.

IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA

1) I minori stranieri **titolari di un permesso di soggiorno** (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al **Servizio Sanitario Nazionale** e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite (T.U. 286/98, art. 34 Circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000)

2) I minori stranieri **privi di permesso di soggiorno** non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere **urgenti** o comunque **essenziali**, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva (T.U. 286/98, art. 35 co. 3).

Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all'assistenza sanitaria (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24)

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola.

Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il **titolo conclusivo** del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado (T.U. 286/98, art. 38; D.P.R. 394/99, art. 45).

IL DIRITTO AL LAVORO

1) Per i titolari di **permesso per minore età**, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge.

Una circolare del Ministero dell'Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età **non consente di esercitare attività lavorativa** (Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000): di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura .non valido per lavoro. e molti Centri per l'Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso. Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi **illegittimo**, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del superiore interesse del minore., viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo (in tal senso si è espresso ad esempio il Tribunale di Torino).

Inoltre, la **legge Bossi-Fini** sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni è compreso anche lo svolgimento di attività lavorativa (T.U.286/98, art. 32, co. 1-ter - come modificato dalla legge 189/2002, art. 25). Infine, va considerato che le circolari del Ministero dell'Interno non sono vincolanti per le altre Amministrazioni, quali i Centri per l'Impiego o le Direzioni Provinciali del Lavoro.

In alcune Province (ad es. Torino e Bolzano) le istituzioni locali competenti hanno disposto che i minori titolari di permesso per minore età possano essere **avviati** al lavoro.

Nelle Province in cui ciò non avviene, va ricordato che, proprio perché su questa questione c'è una lacuna normativa, il datore di lavoro che assuma un minore titolare di permesso per minore età potrebbe essere denunciato con l'accusa di aver violato la legge sull'immigrazione (T.U. 286/98, art. 22), anche se è molto elevata la probabilità che il giudice riconosca la legittimità dell'assunzione e quindi l'insussistenza del reato, in base alle motivazioni sopra delineate.

2) I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani³³.

3) Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani (salvo la discriminazione vista al punto 1), in base a cui i minorenni possono essere ammessi al lavoro **solo dopo il compimento dei 15 anni e .l'assolvimento dell'obbligo scolastico³⁴**, e con modalità tali da non violare .l'obbligo formativo:

- in generale .l'**età minima** per l'ammissione al lavoro è fissata a 15 anni; per stipulare un contratto di apprendistato o un contratto di formazione e lavoro, l'età minima è fissata a 16 anni (Dlgs. 345/99, art. 5; legge 196/97, art. 16; legge 451/94, art. 16);
- l'**obbligo scolastico** è assolto se il minore ha frequentato il primo anno di scuola superiore ed è stato promosso, ovvero se ha compiuto 15 anni e dimostra di aver frequentato la scuola **per 9 anni** (Legge 9/99; legge 30/2000; D.M. 323/99, art. 1, co. 3);
- i minori sono soggetti all'**obbligo formativo** fino ai 18 anni; .l'obbligo formativo può essere assolto nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato; un minore può stipulare un contratto diverso dall'apprendistato solo se tale contratto non gli impedisce di frequentare la scuola o la formazione professionale (Legge 144/99, art. 68; D.P.R. 257/2000, art. 1 co. 4).

IL DIRITTO A SOGGIORNARE REGOLARMENTE IN ITALIA

La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.

1) I minori presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 anni:

Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:

- **non** hanno ricevuto un provvedimento di **rimpatrio** da parte del Comitato per i minori stranieri;
- sono **entrati** in Italia da almeno **3 anni**, cioè prima del compimento dei 15 anni;
- hanno seguito per almeno **2 anni** un **progetto** di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; non è chiaro che cosa debba intendersi esattamente per "progetto di integrazione sociale e civile" e come questa disposizione sarà interpretata dalle Questure, ma è ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio o corsi di formazione professionale, o aver svolto attività lavorative o attività finalizzate all'avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro possano essere elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di integrazione; si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo;
- frequentano corsi di **studio**, o svolgono attività **lavorativa** retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;
- hanno la disponibilità di un **alloggio**.

La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall'ente gestore del progetto di integrazione (T.U. 286/98, art. 32, co. 1-bis e segg. – come modificato dalla legge 189/2002, art. 25).

2) I minori con permesso per affidamento e .non luogo a provvedere al rimpatrio.

Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che, dopo aver ricevuto il provvedimento di "**non luogo a provvedere al rimpatrio**" dal Comitato per i minori stranieri e dopo essere stati **affidati** ai sensi della legge 184/83, hanno ottenuto prima di compiere 18 anni un permesso per affidamento (Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001).

Poiché molto spesso il provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" arriva in prossimità del compimento dei 18 anni, alcune Questure rilasciano direttamente il permesso per studio o lavoro.

3) I minori affidati ai sensi della legge 184/83

Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che siano **affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83** (T.U. 286/98, art. 32 co. 1).

L'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83 comprende sia l'affidamento **familiare**, sia l'affidamento a una **comunità** o istituto.

Comprende inoltre sia l'affidamento disposto dal **Tribunale per i minorenni**, sia l'affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal **Giudice Tutelare**: di conseguenza, come è stato ribadito con chiarezza da un'importante sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5.6.2003) la possibilità di ottenere un permesso al compimento dei 18 anni

non è limitata ai soli minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni, come sostenuto da alcune Questure.

Va notato che l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98 pone come **unico requisito** l'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, e non fa riferimento né ai requisiti dell'ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni, né al .non luogo a provvedere al rimpatrio. del Comitato per i minori stranieri: la legge pone infatti come requisiti alternativi l'affidamento e l'ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni.

Tali disposizioni, stabilite dalla legge, sono però largamente **inapplicate**: molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 che non siano entrati da almeno 3 anni e/o che non abbiano ricevuto un provvedimento di .non luogo a provvedere al rimpatrio. dal Comitato per i minori stranieri.

Tuttavia, poiché l'art. 32, co. 1 richiede come unico requisito l'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, in questi casi è possibile presentare **ricorso** al TAR per ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

4) I minori sottoposti a tutela e i minori affidati .di fatto. a parenti entro il quarto grado

La legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori **sottoposti a tutela o affidati .di fatto. a un parente** entro il quarto grado (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83), che abbiano un permesso diverso dal permesso per motivi familiari e che non rispondano ai requisiti trattati al punto 1) (ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni ecc.).

La Corte Costituzionale ha però affermato che i minori sottoposti a tutela e i minori affidati .di fatto. a un parente entro il quarto grado devono essere equiparati ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimenti dei 18 anni (Sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5.6.2003).

In seguito a tale sentenza, una circolare del Ministero dell'Interno ha affermato che i permessi per minore età rilasciati ai minori sottoposti a tutela divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 devono essere convertiti.

Attualmente, molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori sottoposti a tutela o affidati .di fatto. a un parente entro il quarto grado.

In questi casi è possibile presentare **ricorso** al TAR, al fine di ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni..

5) I minori titolari di permesso per motivi familiari

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni (T.U. 286/98, art. 30 co. 5 e art. 32, co.1).

6) I minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo

Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.